



STATUTO

Art. 1 - Dell'associazione.

1. È costituita in Riomaggiore, antica comunità ligure delle Cinque Terre e della Riviera di Levante, l'associazione culturale denominata «Rimazùu», la quale prende il nome dall'endonimo con cui il borgo è stato chiamato per generazioni dai suoi stessi abitanti.
2. L'associazione nasce idealmente come prosecuzione dell'opera di trascrizione del dialetto e della tradizione orale di Riomaggiore avviata da Siro Vivaldi dei *Puuta* e in questo senso si costituisce come «Società di Lingua e Cultura Riomaggiorese», adottando quest'ultima quale propria denominazione complementare.
3. Simbolo dell'associazione, a testimonianza dell'identità e della storia della comunità di Riomaggiore, è la Croce di San Giorgio, bandiera di Genova e della Liguria, accompagnata nel logo dal nome ufficiale ed eventualmente da quello complementare.
4. L'associazione, già costituita sotto la medesima denominazione, dal 30 maggio 2009 come gruppo sulle reti sociali e dal 23 maggio 2010 come società di lingua e cultura riomaggiorese, prosegue il proprio operato senza soluzione di continuità.
5. La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, la quale provvede a devolvere l'eventuale patrimonio residuo a fini di utilità sociale compatibili con quelli indicati nello statuto.
6. L'associazione ha sede presso la casa dei *Matioli*, al civico 241 di via del Santuario. L'eventuale cambiamento della sede sociale è stabilito dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria.

Art. 2 - Delle finalità.

1. Scopo dell'associazione è la tutela della lingua e della cultura di Riomaggiore. Con la prima si intende il dialetto locale della lingua ligure, lingua madre di generazioni di riomaggiorese. Con la seconda la cultura tradizionale intesa nel più ampio senso del termine e declinata in ogni sua forma, sia materiale sia spirituale.
2. L'associazione si propone, più in generale, la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico, culturale, sociale, ambientale, paesaggistico, storico e artistico di Riomaggiore e del suo territorio.

3. L'associazione promuove, in particolare, iniziative scientifiche, educative ed editoriali finalizzate allo studio della lingua, della cultura e della storia di Riomaggiore, considerate anche nelle loro relazioni con la lingua, la cultura e la storia delle Cinque Terre, della Liguria e dell'Italia.
4. L'associazione si occupa della regolamentazione normativa del dialetto riomaggiorese, fissandone la grafia ufficiale e curando l'aggiornamento del dizionario e della grammatica.
5. L'associazione promuove la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile del territorio di Riomaggiore, sostenendo in particolare la tutela della viticoltura, per generazioni attività economica fondamentale della comunità, la quale ha informato di sé la cultura tradizionale e plasmato quel paesaggio terrazzato che ha reso le Cinque Terre Parco Nazionale e Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
6. L'associazione organizza iniziative culturali indirizzate agli ospiti della comunità, intese sia come occasione di conoscenza del territorio e delle sue tradizioni, sia come promozione di una forma di turismo più consapevole e rispettosa della peculiare autenticità di Riomaggiore e delle Cinque Terre.
7. Concependo la memoria culturale quale fondamento dell'identità collettiva, l'associazione si propone indirettamente di consolidare la struttura connettiva della comunità di Riomaggiore, rafforzando il senso di appartenenza, lo spirito civico, la solidarietà sociale e l'interesse per i beni comuni.
8. La salvaguardia della memoria culturale è intesa, infatti, non solo come strumento di conoscenza del passato, ma anche e soprattutto come mezzo per attribuire senso al presente e dare forma al futuro, preservando l'identità della comunità attraverso il succedersi delle generazioni.
9. Gli scopi suddetti vengono di volta in volta perseguiti attraverso opportune attività di natura culturale, sociale e ricreativa. Particolare preminenza hanno le iniziative di carattere scientifico, educativo ed editoriale, nonché quelle illustrate negli ultimi tre articoli del presente statuto.

Art. 3 - Dei principi.

1. Il sodalizio si costituisce come associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000 e della legge regionale n. 42 del 2012, nonché nel rispetto dell'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, degli articoli del Codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute e dei principi fondamentali della Costituzione. A tali disposizioni, così come al resto della normativa vigente in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro, si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente statuto.
2. L'associazione si costituisce per svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci o di terzi nel settore culturale ed educativo. È esclusa pertanto qualsiasi finalità confessionale, partitica, sindacale, professionale, di categoria e di tutela degli interessi economici degli associati o di terzi.

3. L'associazione non ha fini di lucro. I proventi delle sue attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
4. L'ordinamento interno dell'associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza. A tal fine, gli organi associativi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea.
5. L'associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Nessuna motivazione legata a distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali può essere causa del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione, né ragione di discriminazione tra i soci.
6. L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. In caso di necessità, essa può assumere dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
7. L'associazione collabora, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con il Comune di Riomaggiore e altre istituzioni pubbliche e private, con università ed enti di ricerca, con associazioni e fondazioni aventi analoghe finalità.
8. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, dai contributi degli enti pubblici e dalle erogazioni dei soci o di terzi, nonché dai proventi della cessione di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché svolte in maniera sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali. Esso può essere utilizzato soltanto per il compimento delle attività istituzionali prefissate dallo statuto e non può essere suddiviso tra gli associati, i quali non possono avanzare qualsivoglia pretesa su di esso.
9. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, dal quale risultino con chiarezza e precisione le spese sostenute e le entrate.

Art. 4 - Degli associati.

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per la loro realizzazione.
2. A testimonianza di un'antica consuetudine comunitaria, i riomaggiorensi vengono iscritti nel libro dei soci con l'indicazione del casato di appartenenza.
3. Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni assunte dagli organi associativi. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
4. I soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, di essere informati sull'operato del Consiglio Direttivo e di prendere parte all'Assemblea, esercitandovi diritto di voto attivo e passivo.

5. L'adesione non è soggetta a limiti temporali, ma decade qualora vengano meno le condizioni stabilite dal primo e dal terzo comma del presente articolo. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
6. Sono considerati soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'assemblea costituente, contribuendo a redigere e ad approvare il presente statuto, secondo quanto testimoniato dalle firme poste in calce all'atto costitutivo.
7. I soci fondatori possono partecipare al Consiglio Direttivo con funzione consultiva, vigilando affinché la vita associativa si sviluppi sempre in conformità agli scopi sociali e nel rispetto dello statuto.

Art. 5 - Degli organi associativi.

1. Sono organi dell'associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Presidenza e la Segreteria.
2. Gli organi associativi hanno natura collegiale e operano in modo tale da giungere, nell'interesse dell'associazione e nell'osservanza dello statuto, a scelte il più possibile condivise.
3. L'assunzione di cariche associative non comporta retribuzione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 6 - Dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed esercita le proprie competenze nelle forme e nei limiti del presente statuto.
2. L'Assemblea esercita funzione di nomina, indirizzo e controllo nei confronti del Consiglio Direttivo, approvando, rigettando o emendandone gli atti.
3. L'Assemblea è composta dai soci che abbiano raggiunto la maggiore età ed è presieduta dal Presidente, coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché qualora ne faccia richiesta un decimo degli associati.
5. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, è valida a prescindere dal numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. Per apportare modifiche allo statuto è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 7 - Del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che, su mandato dell'Assemblea, nel pieno rispetto dello statuto e in conformità agli scopi sociali, gestisce e coordina l'attività dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Esso è composto da tre membri, i quali nominano o in mancanza di accordo eleggono al loro interno il Presidente e il Segretario.
3. Per promuovere una migliore gestione organizzativa, il Consiglio Direttivo attribuisce specifiche deleghe ai consiglieri e ai soci che dichiarino la propria disponibilità e abbiano le dovute competenze, i quali divengono referenti dell'associazione nei rispettivi settori. I referenti che non ne siano già membri partecipano alle sedute del consiglio con funzioni consultive limitate alle materie di propria competenza.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, qualora ne facciano richiesta motivata, da almeno due consiglieri. Esso si riunisce con la frequenza necessaria a gestire le attività dell'associazione. Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza, mantenendo piena validità.
5. Affinché la seduta sia valida è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
6. Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il rendiconto contabile economico finanziario, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti, le spese e gli oneri, il tutto suddiviso per voci analitiche. Esso deve essere accompagnato da una relazione illustrativa che dia testimonianza delle attività svolte dall'associazione.
7. Il rendiconto e la relazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il quale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Essi devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti i soci, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.
8. Il primo Consiglio Direttivo, così come le altre cariche associative, viene nominato al proprio interno dai soci fondatori in sede di assemblea costituente.

Art. 8 - Della Presidenza.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, gestisce i rapporti con le istituzioni e le altre associazioni, presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo tra coloro che si sono distinti nella tutela o nello studio del patrimonio linguistico e culturale di Riomaggiore.
3. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e può rappresentare l'associazione in occasioni di convegni, incontri, presentazioni, cerimonie e altri eventi pubblici.

Art. 9 - Della Segreteria.

1. Il Segretario redige i verbali, gli atti e i documenti dell'associazione, ne coordina l'attività amministrativa, gestisce il patrimonio, la cassa e il personale, cura la corrispondenza, la comunicazione e i rapporti con la stampa.
2. Il Segretario sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza, impedimento o dimissioni.

Art. 10 - Del marchio editoriale.

1. Per garantire l'uniformità delle pubblicazioni a stampa, nonché di quelle audiovisive e musicali, l'associazione si avvale di un proprio marchio editoriale, denominato «Cacinagora».
2. Il marchio utilizza come proprio logo la raffigurazione di un portale del borgo omonimo, secondo la tradizione il più antico dei nuclei collinari medievali da cui ha avuto origine Riomaggiore.
3. La gestione delle pubblicazioni del marchio è affidata a un Direttore Editoriale nominato dal Consiglio Direttivo, il quale partecipa al consiglio stesso con funzioni consultive limitate alle materie di propria competenza.


Art. 11 - Del gruppo musicale dialettale.

1. L'associazione promuove e sostiene l'attività del gruppo musicale dialettale dei «Grandi & fanti», inteso come veicolo di conservazione e promozione della lingua e della cultura riomaggiorese.
2. Simbolo del gruppo, a evocare le sonorità mediterranee poste da Fabrizio De André e Mauro Pagani a fondamento dell'album in genovese *Crêuza de mä*, è un bouzouki greco sullo sfondo del paesaggio di Riomaggiore.
3. La gestione delle attività del gruppo è affidata a un Direttore Artistico nominato dal Consiglio Direttivo, il quale partecipa al consiglio stesso con funzioni consultive limitate alle materie di propria competenza.

Art. 12 - Della scuola estiva di lingua e cultura Italiana.

1. L'associazione istituisce una scuola estiva di lingua e cultura italiana indirizzata ad apprendenti stranieri e denominata «Cinque Terre Summer School», la cui offerta formativa è fondata su tre cardini: lingua, cultura e territorio.
2. Simbolo della scuola è l'albero raffigurato nei fregi romanici dei portali laterali della chiesa di San Giovanni Battista di Riomaggiore: il tronco rappresenta la lingua, le fronde la cultura, le radici il territorio, mentre la pianta nel suo complesso, oltre a essere emblema di conoscenza, evoca il naturale processo di apprendimento linguistico e di sviluppo dell'interlingua.
3. La scuola è intesa, nel rispetto delle finalità associative, come occasione di conoscenza della cultura locale e del territorio, nonché come strumento di promozione di un turismo più consapevole e rispettoso dell'autenticità di Riomaggiore e delle Cinque Terre.

4. Alla scuola, oltre all'organizzazione dei corsi estivi per stranieri, sono demandate attività sussidiarie di studio e ricerca nei settori dell'italianistica e della glottodidattica, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la promozione di pubblicazioni.
5. La gestione scientifica e didattica della scuola è affidata a un Supervisore Scientifico e Didattico e a un Direttore nominati dal Consiglio Direttivo. Il primo è scelto tra studiosi che siano stati alla guida di istituzioni di rango accademico nel campo della lingua e cultura italiana per stranieri o abbiano un indiscusso curriculum scientifico nel settore dell'italianistica o della glottodidattica. Il secondo è scelto tra docenti specializzati in glottodidattica che abbiano esperienza di insegnamento della lingua e cultura italiana per stranieri a livello accademico.
6. La gestione amministrativa ed economica è affidata al Consiglio Direttivo, il quale la esercita attraverso il Direttore, provvedendo a reinvestire eventuali utili a potenziamento della scuola stessa e a supporto delle altre attività istituzionali dell'associazione.
7. Il Supervisore e il Direttore partecipano al Consiglio Direttivo con funzioni consultive limitate alle materie di propria competenza e propongono all'approvazione del consiglio stesso l'ordinamento didattico e l'organigramma della scuola, comprensivo dei docenti, dei tutor e dei coordinatori didattici, uno per ciascuno dei tre ambiti dell'offerta formativa.
8. Il Supervisore, il Direttore e i coordinatori possono essere nominati anche tra i soci e gli amministratori dell'associazione e possono ricevere per lo svolgimento delle proprie funzioni un'indennità di carica supplementare rispetto alla retribuzione dell'attività di insegnamento contestualmente svolta.
9. Qualora ricorrano le opportune condizioni didattiche, logistiche ed economiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare un'estensione dell'attività della scuola oltre la stagione estiva, eventualmente anche attraverso la sua trasformazione in stabile scuola di lingua e cultura Italiana, provvedendo in quest'ultimo caso a tutti i necessari adempimenti amministrativi.



Davide Bozzo

Francesca Canepari

Maria Teresa Caprile

Michele Corradi

Francesco De Nicola

Michele Pasini